

Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita tra i sottoscritti l'Associazione: Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha la durata di 50 anni dalla data della sua legale costituzione e può essere prorogata.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Bagnoli del Trigno (Isernia), alla Via Colle Isidoro 15

Art. 4 - Finalità e scopi

Il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale in campo culturale, scientifico e sanitario. Il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” è aperto alla partecipazione di quanti, a qualsiasi titolo, siano interessati a sostenere gli scopi dell'Associazione.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione delle conoscenze nel campo culturale, scientifico, naturalistico. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della salute, dell'ambiente, dell'ecologia, dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli stili di vita.
- b) la raccolta ed il costante aggiornamento di documentazione, dati e informazioni, anche mediante l'ausilio di esperti, finalizzati a studi e progetti nei settori di cui al punto –a, nonché provvedere alla compilazione, stampa, diffusione e distribuzione di fatti, notizie culturali e studi in relazione alle materie specificate sopra.
- c) l'organizzazione e realizzazione, autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituzioni e Industrie, di manifestazioni culturali, scuole, convegni, corsi di specializzazione, stage applicativi, seminari di studio, master ed altre iniziative divulgative, per favorire la conoscenza e la preparazione e l'aggiornamento di persone qualificate ed operatori nei settori di cui al punto – a.

- d) il raccordo con Autorità, Enti preposti ed altre realtà che operano per gli stessi scopi, a qualsiasi livello, onde creare collegamenti finalizzati alla migliore realizzazione dello scopo sociale.
- e) la partecipazione, a qualsiasi titolo, ad iniziative di ricerca e sviluppo scientifico-culturale nei settori di cui al punto –a.

Il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” non può svolgere attività diverse da quelle sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il raggiungimento degli scopi istitutivi il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” può allacciare rapporti con Enti, Associazioni, Società Scientifiche e altre Istituzioni i cui interessi siano con essi convergenti.

Art. 5 – Organizzazione

Il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” svolge la sua attività avvalendosi di un Settore Organizzativo (per le attività di Ufficio di Segreteria, Amministrazione e Pubbliche Relazioni, compresa la Stampa e Rapporti con il Pubblico) e di un Comitato Scientifico (consulenza legale e legislativa, formazione professionale, ricerca scientifica e sue applicazioni) rispettivamente coordinati da un Responsabile scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominati, a maggioranza, su proposta del Presidente. Il Responsabile del Settore Organizzativo può essere nominato anche tra persone estranee all’Associazione.

Il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” può essere organizzato sul territorio nazionale ed estero mediante la creazione di sedi periferiche, rette da un responsabile nominato direttamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Libri del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”

I libri dell’Associazione sono tutti quelli prescritti dalla legge.

Art. 7 - Organi del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Sono organi del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario Generale
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- g) Il Comitato Scientifico

h) Il Collegio dei Probi Viri

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria e straordinaria, ma almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 31 marzo. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina di un minimo di tre ed un massimo di nove Soci componenti il Consiglio Direttivo, dei Soci componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) e dei Soci componenti il Collegio dei Probi Viri (tre effettivi e due supplenti);
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività;
- e) delibera gli importi della quota di iscrizione e della quota annuale associativa;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo oppure dal Collegio dei Revisori. La convocazione viene effettuata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione con almeno dieci giorni di preavviso e con comunicazione idonea ad ogni socio, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Aderente al Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la nomina del Consiglio Direttivo, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio aderente all'Associazione

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

Il consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale.

I Consiglieri devono essere Soci del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua sostituzione cooptandolo tra quelli non eletti in base al numero maggiore di voti ricevuti.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la nomina del Presidente, Vice Presidente e del Segretario Generale.
- c) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante mezzo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 10 - Il Presidente

Al Presidente del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. E' eletto in seno al Consiglio, dura in carica tre anni. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma dove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, su richiesta specifica, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo; con facoltà di parola ma senza

diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della SIMB e dei relativi libri, e danno pareri sui bilanci.

Art. 14 - Il Comitato Scientifico

La scelta dei componenti il Comitato Scientifico e la possibilità di avvalersi di Consulenti esterni al Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”, sono rimesse alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico nomina ogni tre anni tra i suoi componenti un Segretario Scientifico.

Art. 15 - Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti sono rieleggibili. Il Collegio, con la presenza di almeno tre suoi componenti, esamina e si pronuncia sul comportamento dei Soci su segnalazione del Presidente. Può proporre le seguenti sanzioni: proscioglimento, ammonizione, censura, radiazione dall'Associazione. Il Provvedimento è comunicato dal Presidente all'interessato che può appellarsi all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 16 - I Soci

Sono aderenti Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Effettivi;
- c) i Soci Benemeriti;
- d) i Soci Sostenitori.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo, i quali partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione.

Sono Soci Effettivi coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Benemeriti professionisti e personalità particolarmente meritevoli per l'attività svolta nel campo scientifico e culturale che abbiano o possano contribuire, con il loro impegno, anche economico, al perseguimento delle finalità del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis”.

Al Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” possono aderire anche altre Associazioni e Società, purchè aventi stessi scopi sociali o comunque manifestino l'intenzione palese di voler lavorare per la loro realizzazione. In tal caso la rappresentanza sarà quella di socio effettivo e farà capo a persona regolarmente designata, secondo le regole statutarie di ciascuna Associazione o Società di Horatiis”, mediante copia del verbale di nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della SIMeB. Chi intende aderire al Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” deve rivolgere espressa domanda corredata di breve curriculum al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro centoventi giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca al Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probi Viri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 17 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatii” dispone delle seguenti entrate:

- a) i versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione.
- b) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) eventuali contributi di Enti, Associazioni, Società, privati cittadini.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione. L'adesione al Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatii” non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori.

Il Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatii” impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 18 - Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatii” chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 19 - Avanzi di gestione

Al Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatii” è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche dello Statuto possono venire proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci Effettivi e, inserite nell'O.d.G. dell'Assemblea

Ordinaria o di una assemblea Straordinaria appositamente convocata, devono essere approvate dalla maggioranza dei Soci Effettivi presenti.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” deve essere deliberato dalla Assemblea con una maggioranza di almeno quattro quinti dei voti, con due terzi dei voti attribuiti. In caso di scioglimento il patrimonio eventualmente residuo dovrà essere devoluto, al momento dello scioglimento, ad altre Associazioni aventi finalità analoghe oppure a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Isernia.